



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 10/5 DEL 17.3.2015

Oggetto: Esenzione IRAP per le nuove iniziative produttive. Criteri e modalità applicative. Legge regionale n. 5 del 9.3.2015, art. 3, commi 1-4.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che l'articolo 3, commi 1-4, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, ha disposto l'azzeramento delle aliquote Irap per i primi cinque anni d'imposta, a favore delle nuove iniziative produttive intraprese nel territorio regionale e ha demandato alla Giunta regionale l'adozione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della citata legge, di una deliberazione che individui modalità e criteri di applicazione dell'esenzione a termini dell'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40.

L'Assessore sottopone, pertanto, all'attenzione della Giunta regionale i criteri generali e le modalità applicative dell'esenzione di cui trattasi, secondo l'atto di indirizzo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore generale dei Servizi Finanziari ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare i criteri generali e le modalità applicative delle disposizioni in materia di esenzione IRAP per le nuove attività produttive, secondo l'atto di indirizzo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Vicepresidente

Raffaele Paci



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 10/5 del 17.3.2015

Criteri generali e modalità applicative delle disposizioni in materia di esenzione IRAP per le nuove iniziative produttive.

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1- 4, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, alle nuove iniziative produttive intraprese nel territorio regionale è concesso, per i primi cinque anni d'imposta, l'azzeramento delle aliquote IRAP di cui agli articoli 16, comma 1, e 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Ai fini dell'applicazione della norma riportata si specifica quanto segue.

1. Possono accedere all'esenzione in oggetto tutti i soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dei soggetti di cui ai commi 1-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono pertanto esclusi dal beneficio le imprese di assicurazione, le banche e altri enti e società finanziarie, le società di capitali ed enti commerciali qualora esercitino attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione autostrade e trafori. Sono altresì escluse dall'esenzione le amministrazioni pubbliche, relativamente al valore della produzione assoggettato all'aliquota di cui al comma 2 dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 446/1997 (8,5%);
2. Ai fini della presente esenzione, per iniziativa produttiva intrapresa nel territorio regionale si intende l'attività assoggettata all'imposta regionale sulle attività produttive, facente capo a insediamenti produttivi in Sardegna che siano rilevanti ai fini della ripartizione del valore della produzione netta, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, quali stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse operanti per un periodo non inferiore a tre mesi nel territorio della Regione, ovvero, per le imprese agricole, i terreni ubicati nella Regione;
3. Tale attività può configurarsi come "nuova" iniziativa produttiva nel territorio regionale quando fa capo a:
 - nuovi soggetti passivi IRAP che avviino un'attività produttiva in Sardegna;
 - soggetti passivi già esistenti e operanti fuori dalla regione che avviino per la prima volta insediamenti produttivi in Sardegna, rilevanti ai sensi del citato articolo 4;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- soggetti passivi già operanti in Sardegna che vi realizzino nuovi insediamenti produttivi, rilevanti ai sensi del citato articolo 4.

In quest'ultimo caso l'esenzione è riferita al valore della produzione che, in base alla normativa vigente, è imputabile ai nuovi insediamenti produttivi in Sardegna, nei limiti della differenza tra il valore della produzione dichiarato dal contribuente nella Regione per ogni anno interessato dall'esenzione e il valore della produzione medio dichiarato dal contribuente nei tre anni d'imposta antecedenti alla realizzazione dei nuovi insediamenti produttivi.

Qualora il contribuente operi in Sardegna da meno di tre anni, il riferimento è al valore della produzione medio dichiarato dal contribuente nel biennio antecedente alla realizzazione del nuovo insediamento produttivo o al valore della produzione dichiarato nell'unico anno d'imposta antecedente alla realizzazione del nuovo insediamento produttivo.

Sono comunque escluse tutte le attività derivanti da trasformazione, fusione, scissione, cessione di rami d'azienda, affitti di rami d'azienda o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio regionale;

4. Il diritto all'esenzione non fa venir meno l'obbligo di presentazione della dichiarazione d'imposta. I controlli sulla corretta fruizione dell'agevolazione sono affidati all'Agenzia delle entrate ai sensi della convenzione per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'Irpef.